

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 03/06/2010

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/29626-tribunale-amministrativo-regionale-per-la-calabria-sezione-prima-sentenza-n-807-del-21-5-10>

Autori:

Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) sentenza n. 807 del 21.5.10

Sul ricorso R.G. n. 145 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da ditta "Hotel il * di ***", rappresentata e difesa dall'avv. Elisabetta Voci, con domicilio eletto presso lo studio della stessa, in Montepaone Lido, via Marina;**

Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima) sentenza n. 807 del 21.5.10

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso R.G. n. 145 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da ditta “Hotel il *** di ***”, rappresentata e difesa dall'avv. Elisabetta Voci, con domicilio eletto presso lo studio della stessa, in Montepaone Lido, via Marina;

contro

Comune di ***, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Genovese, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Catanzaro, via Vincenzo Ciaccio, n. 7;

per l'annullamento

A. con il ricorso principale:

- della Delibera del Consiglio Comunale di *** n. 33 del 09.12.2008, pubblicata all'Albo Pretorio di detto Comune in data 11.12.2008, con la quale è stato adottato il Piano Comunale Spiaggia, nonché di ogni altro atto connesso, presupposto, prodromico e consequenziale;

B. con motivi aggiunti notificati in data 26.8.2009 e depositati in data 14.9.2009:

- della Delibera del Consiglio Comunale di *** n. 22 del 29.6.2009, pubblicata all'Albo Pretorio di detto Comune in data 2.7.1009 , avente ad oggetto "Ditta Hotel il *** c/o Comune di *** – Ordinanza TAR Calabria n. 2005/2009 – Presa d'atto del parere reso dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico", con la quale è stato confermato "il contenuto della deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 9.12.2008 avente ad oggetto "Adeguamento PAU (Piano Spiaggia) adozione che qui deve intendersi integralmente riportata e trascritta" nonché di ogni altro atto connesso, presupposto, prodromico e consequenziale.

Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di ***;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del giorno 19 febbraio 2010, il cons. Concetta Anastasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

A. Con atto notificato in data 23.1.2009 e depositato in data 2.2.2009, la ditta ricorrente "Hotel il *** di ***" premetteva che di essere titolare di tre concessioni demaniali, rilasciate dalla Regione Calabria, Dipartimento Urbanistica, aventi ad oggetto l'area sita sull'arenile del Comune di ***, foglio di mappa 15, e precisamente:

- 1) la n. 289 del registro concessioni anno 2003, p.lla 71 (parte), di mq. 1000;
- 2) la n. 447 del registro concessioni anno 2004, p.lla 69 (parte), di mq. 1000, adibita, così come la n. 289, a posa ombrelloni, sedie sdraio e noleggio pattini, surf e pedalò;

3) la n. 420 del registro concessioni anno 2003, part.lla 69 (parte) di mq. 333, adibita, così come le altre, a posa ombrelloni e sedie sdraio, in relazione alla quale la ditta ricorrente aveva presentato, presso la Regione Calabria, la richiesta di ampliamento del 17.2.2006.

Con il presente ricorso, impugnava la Delibera del Consiglio Comunale di *** n.33 del 09.12.2008, pubblicata all'Albo Pretorio di detto Comune in data 11.12.2008, con la quale era stato adottato il Piano Comunale Spiaggia, il cui Piano Attuativo, denominato di Azionamento, Tav. 6, destinava a spiaggia libera l'area su cui insistevano le concessioni demaniali, rispettivamente n. 289 del 2003 e n. 447 del 2004, mentre inglobava in una superficie di mq. 2670 , posta a servizio di attrezzature alberghiere, l'area su cui ricadeva la terza concessione n. 420 del 2003 di 33 mq, che, infatti, non veniva riportata nell'elaborato relativo alle concessioni d'uso esistenti, alla Tav. 4.

A sostegno del proprio ricorso, deduceva:

1) violazione di legge art.12 legge regionale n. 17 /2005 – violazione PIR art. 3 comma 1, lettera b);

Lo strumento di pianificazione adottato, disattendendo il quadro normativo di riferimento, non avrebbe tenuto conto delle preesistenza delle concessioni demaniali intestate in capo alla ricorrente società, e avrebbe altresì “cancellato” dalla Tav. 6 la concessione n. 420 del registro concessioni anno 2003, destinandola, con dicitura “AA4”, ad area a servizio di attrezzatura alberghiere.

2) violazione art.12, comma 2, L. R. n. 17/2005 – violazione legge 241/90 per carenza di attività istruttoria . Sviamento;

Mancherebbe l'espletamento della fase istruttoria in relazione al fabbisogno, ai sensi dell'art. 12, comma 2°, della l.r. n. 17 del 2005, e, inoltre, nonostante la relazione allegata al PCS, a pag. 19, lamenterebbe la scarsa presenza di concessioni

demaniali, poi, contraddittoriamente, disporrebbe la cancellazione delle concessioni della ricorrente società, che offrirebbe servizi ottimali per il turismo.

3) violazione art. 13 L. R. n. 17/2005- (modalità di approvazione del PCS) – carenza di potere;

L'adozione del piano spiaggia sarebbe avvenuta tardivamente, con Delibera di C.C. n. 33 del 9.12.2008, cioè in violazione dell'art. 13 della l.r. n. 17 del 2005, che prevedrebbe l'obbligo di adottare i piani spiaggia entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione del PIR sul BUR (nel caso di specie, avvenuta sul B.U.R. del 14.7.2007, Supplemento Straordinario n. 3 al BUR n.12 del 30.6.2007) nonché l'acquisizione del parere (non vincolante) delle associazioni di categoria più rappresentative a livello regionale.

4) violazione di legge in relazione all'obbligo dei provvedimenti amministrativi di cui all'art. 3 e all'art. 7 della L. 241/1990 , come modificata dalla L. n. 15/2005;

L'eliminazione “ad nutum” delle concessioni della ricorrente società avrebbe imposto alla P.A. di provvedere alla comunicazione del relativo procedimento, in modo da consentire alla ricorrente società di poter rendere il proprio contributo partecipativo.

5) violazione art. 42 e 47 del codice della navigazione (R.D. 30 marzo 1942 n. 327) e art. 20 L.R. n. 17/2005.

La decisione amministrativa di eliminare le concessioni intestate alla ditta ricorrente si porrebbe in contrasto con le previsioni di cui all'art. 42 c.n. ed all'art. 20 della l.r. n. 17 del 2005 -rispettivamente in tema di revoca o di decadenza concessioni demaniali per ragioni interesse pubblico- nonché con le previsioni di cui all'art. 18 della medesima l.r. n.17 del 2005, in tema di inadempienze, discendenti dagli obblighi contrattuali.

Concludeva per l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese.

Con memoria depositata in data 20 febbraio 2009, il Comune di *** premetteva in fatto che l'impugnata Delibera di C. C. n.33 del 09.12.2008 era stata pubblicata presso l'Albo Pretorio del Comune in data 11.12.2008, mentre solamente in data 2.2.2008 parte ricorrente aveva presentato presso l'Ufficio Tecnico del Comune le proprie osservazioni, che, pertanto, risultavano irricevibili. Evidenziava altresì che il Piano Spiaggia, al momento, era stato soltanto adottato ma non era stato ancora approvato dalla competente Amministrazione Provinciale.

Nel merito, precisava che la concessione demaniale n. 420 del 21.7.2003 di mq.333 (foglio di mappa 15 part. 69) sarebbe scaduta alla data del 31.12.2007, senza che la ditta ricorrente avesse presentato la domanda di rinnovo in tempo utile, ma soltanto 4 giorni prima dello spirare del termine previsto. Mentre le concessioni n. 447 del 30.7.2004 e n. 289 del 2.3.2004 sarebbero scadute in data 31.12.2008.

Nel merito, contestava le tesi di parte ricorrente e concludeva per il rigetto del ricorso, con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese.

Questa Sezione, con Ordinanza n. 205 depositata in data 27.2.2009 (confermata anche in appello con Ordinanza n. 4077 del Cons. Stato, Sez. VI, del 31.7.2009) accoglieva la domanda di sospensione cautelare avanzata dall'odierna ricorrente, ai fini del riesame "tenendo conto delle censure svolte".

B. Con motivi aggiunti notificati in data 26.8.2009 e depositati in data 14.9.2009, la ricorrente società impugnava la Delibera di C. C. n. 22 del 29.6.2009, pubblicata all'Albo Pretorio di detto Comune in data 2.7.1009, avente ad oggetto "Ditta Hotel il *** c/o Comune di *** – Ordinanza TAR Calabria n. 2005/2009 – Presa d'atto del parere reso dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico", con la quale veniva confermato il contenuto della deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 9.12.2008 avente ad oggetto: "Adeguamento PAU (Piano Spiaggia) adozione che qui deve intendersi integralmente riportata e trascritta", emessa in adempimento dell'Ordinanza cautelare di questa Sezione n. 205 depositata in data 27.2.2009.

A sostegno del proprio ricorso, deduceva i cinque profili di gravame già svolti con il ricorso principale e, inoltre, interponeva la seguente ulteriore censura:

6) violazione art. 10 della legge n. 88/2001 e art. 15 della legge regionale n. 17 del 2005.

L'impugnata Delibera di C.C. n. 22/09 avrebbe disatteso le istanze di parte ricorrente, poiché non avrebbe tenuto conto del principio del "rinnovo automatico" delle concessioni demaniali, sancito dall'art. 10 della legge n. 88 del 2001 e ribadito dalla stessa legge regionale della Calabria n. 17 del 2005, conferendo, erroneamente, particolare rilievo ai seguenti dati fattuali:

-la ricorrente società non avrebbe tempestivamente manifestato la volontà di rinnovare le concessioni n. 289/2003 e n. 447/2004, ai sensi del comma 3 e del comma 9 del PIR, e le istanze sarebbero state inoltrate soltanto in data 30.12.2008 e, dunque, successivamente all'adozione della prima Delibera n. 33/2008;

- con riferimento alla concessione demaniale n. 420/2003, avrebbe presentato tardivamente la richiesta di rinnovo, per cui, al momento dell'adozione del PAU, detta concessione sarebbe scaduta.

Con memoria depositata in data 15.9.2009, si costituiva il Comune di *** per resistere all'impugnativa proposta con motivi aggiunti, e, con memoria depositata in data 25.9.2009, eccepiva l'inammissibilità dei motivi aggiunti, che costituirebbero la pedissequa riproposizione di quelli già svolti con il ricorso principale, mentre deduceva l'infondatezza dei motivi, intesi a rilevare vizi specifici della sopravvenuta delibera.

Concludeva per il rigetto di questo nuovo gravame, con ogni conseguenziale statuizione anche in ordine alle spese.

Con memoria depositata in data 8.2.2010, parte ricorrente evidenziava i profili di illegittimità ritenuti sussistenti nell'operato della P.A.

Con nota depositata lo stesso giorno 8.2.2010, il Comune di *** replicava alle tesi svolte dalla parte ricorrente.

Alla pubblica udienza del 19 febbraio 2010, il ricorso passava in decisione.

DIRITTO

1. Viene impugnata la Delibera del Consiglio Comunale di ***, n.33 del 09.12.2008, pubblicata all'Albo Pretorio di detto Comune in data 11.12.2008, con la quale è stato adottato il Piano Comunale Spiaggia", lesiva degli interessi della ricorrente società alberghiera, poiché, in sostanza, non avrebbe tenuto conto del principio del "rinnovo automatico" delle concessioni demaniali ad essa intestate, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 88 del 2001 nonché della stessa legge regionale della Calabria n. 17 del 2005.

2.1.La difesa del Comune di ***, con memoria depositata in data 20 febbraio 2009, rileva che l'impugnativa proposta con il ricorso principale risulta interposta avverso un atto avente natura endoprocedimentale, ancora da sottoporre all'approvazione da parte della Provincia, per adombrare un profilo di inammissibilità del ricorso.

Il quadro normativo di riferimento è costituito, principalmente, dall'art. 13 della legge regionale Calabria 21.12.2005 n. 17, il quale, con i commi I° e II°, stabilisce:

“ Il Consiglio comunale, previo parere non vincolante delle organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative a livello regionale, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dei PIR, provvede, nell'ambito della pianificazione urbanistica del proprio territorio ed in piena coerenza con il PIR, all'adozione o all'adeguamento, se già provvisti, del PCS e relativo regolamento di attuazione.

L'Amministrazione provinciale competente territorialmente approva il PCS, previa verifica della rispondenza con gli obiettivi e gli indirizzi dei PIR”.

Il successivo art. 14 , in tema di “Norme di salvaguardia”, stabilisce:

“Dalla data di entrata in vigore dei PIR e fino all'entrata in vigore del PCS, formato ed adeguato secondo le prescrizioni ed indicazioni dei PIR, non possono essere rilasciate nuove concessioni ed il Sindaco è tenuto a sospendere ogni determinazione sulle domande di rinnovo delle concessioni esi-stenti in contrasto con le previsioni e prescrizioni dello stesso PIR.

Per quanto non disposto dalla presente norma si osservano le norme contenute nel Codice della navigazione e relativo regolamento di esecuzione” .

Dall'esame delle precitate disposizioni normative, emerge che lo strumento di pianificazione territo-riale previsto, chiamato “piano comunale di spiaggia”, è assoggettato ad uno schema di formazione, in qualche modo improntato sul modulo procedimentale stabilito per la formazione del piano rego-latore generale in materia urbanistica, in quanto risulta costituito da un “provvedimento complesso”, nel quale confluiscono l'atto di adozione da parte del Comune e l'atto finale di approvazione da parte di un ente locale sovraordinato (nella specie: la Provincia, mentre, nel caso del piano regolatore generale, la Regione), con la previsione di “misure di salvaguardia”, nelle more del procedimento.

Conseguentemente, nel caso di specie, per il piano di spiaggia già adottato e non ancora approvato dall'ente locale competente, si prospetta una situazione giuridica corrispondente a quella propria del piano regolatore generale adottato dal Comune, da cui scaturiscono effetti giuridici vincolanti per i terzi (misure di salvaguardia).

In relazione a siffatti effetti autonomi ed immediati del piano di spiaggia adottato, va ammessa l'impugnativa immediata, fermo restando che, costituendo il piano approvato un atto formalmente e sostanzialmente nuovo rispetto a quello adottato, i due atti possono essere impugnati autonomamente e distintamente, per cui se l'omessa impugnativa dell'atto di adozione non comporta preclusione o decadenza del diritto di ricorso avverso il piano approvato, l'omessa impugnativa del piano

approvato non comporta improcedibilità del ricorso già interposto avverso l'atto di adozione (a meno che l'atto di approvazione non comporti modifiche delle prescrizioni e previsioni impugnate, con conseguente improcedibilità parziale e totale del gravame interposto avverso l'atto adottato).

Pertanto, l'eccezione va rigettata.

2.2. Quanto ai motivi aggiunti notificati in data 26.8.2009 e depositati in data 14.9.2009, interposti avverso la Delibera di C.C. n. 22 del 29.6.2009, che ha riesaminato la fattispecie in adempimento dell'Ordinanza Cautelare di questo Tribunale n. 506 del 2009, confermata dal Cons. Stato n. 4162 del 25.9.2009, confermando "in toto" le precedenti statuizioni, la difesa comunale deduce inammissibilità dei motivi già svolti in sede di ricorso principale.

L'eccezione è palesemente destituita di fondamento giuridico, giacchè, nella specie, si verte in ipotesi di motivi aggiunti introdotti dall'art. 1 della legge 21 luglio 2000 n. 205, dedotti avverso provvedimenti nuovi "adottati in pendenza del ricorso tra le stesse parti, connessi all'oggetto del ricorso stesso". In particolare, nella specie, la reiterazione delle censure già svolte con il ricorso principale, serve soltanto a richiamare i profili di illegittimità derivata, che si assume ripercuotersi anche sulla successiva Delibera di riesame di C.C. n. 22 del 29.6.2009, nella parte in cui conferma tutte le statuizioni di cui alla delibera sospesa in parte qua.

3.1. Possono essere esaminati congiuntamente, il primo, il secondo ed il quinto profilo di gravame, svolti con il ricorso principale e poi richiamati con i motivi aggiunti, poiché coinvolgono la soluzione delle medesime questioni e rappresentano i punti fondamentali su cui si incentra l'impugnativa, in correlazione con lo specifico interesse sostanziale di parte ricorrente.

Con il primo motivo, la ricorrente società deduce che lo strumento di pianificazione adottato, disattendendo il quadro normativo di riferimento, non avrebbe tenuto conto delle preesistenza delle concessioni demaniali intestate in

capo alla ricorrente società e avrebbe altresì “cancellato” dalla Tav. 6 la concessione n. 420 del registro concessioni anno 2003, destinandola, con dicitura “AA4” ad area a servizio di attrezzatura alberghiere.

Con il secondo motivo, deduce che mancherebbe l'espletamento della fase istruttoria in relazione al fabbisogno, ai sensi dell'art. 12, comma 2° della l.r. n. 17 del 2005 e, inoltre, che, nonostante la relazione allegata al PCS (a pag. 19) lamenterebbe la scarsa presenza di concessioni demaniali, poi, contraddittoriamente, disporrebbe la cancellazione delle concessioni della ricorrente società, che offrirebbe servizi ottimali per il turismo.

Con il quinto motivo, deduce che la decisione amministrativa di eliminare le concessioni intestate alla ditta ricorrente si porrebbe in contrasto con le previsioni di cui all'art. 42 c.n. ed all'art. 20 della l.r. n. 17 del 2005 – in tema di revoca e decadenza delle concessioni demaniali per ragioni interesse pubblico- nonché con le previsioni di cui all'art. 18 della medesima l.r. n.17 del 2005, in tema di inadempienze discendenti dagli obblighi contrattuali.

3.2. Per quanto concerne la legislazione nazionale, l'art. 10, comma 2° della legge 16/03/2001 n. 88 stabilisce: “Le concessioni di cui al comma 1, indipendentemente dalla natura o dal tipo degli impianti previsti per lo svolgimento delle attività, hanno durata di sei anni. Alla scadenza si rinnovano automaticamente per altri sei anni e così successivamente ad ogni scadenza, fatto salvo il secondo comma dell'articolo 42 del codice della navigazione”.

Tale norma trova applicazione in riferimento alle concessioni rilasciate dopo la data del 18 aprile 2001, di entrata in vigore della precitata legge n. 88 del 2001 e non con riferimento alle diverse concessioni di 4 anni, rilasciate secondo la previgente normativa, la quale richiedeva che fosse idoneamente pubblicizzata la procedura relativa al rinnovo, per consentire ad altri soggetti, in una logica di “par condicio” effettiva, di concorrere in contrapposizione al titolare della concessione

scaduta o in scadenza: diversamente, non avrebbe senso l'attuale previsione di poteri di programmazione di cui d'art. 6 del D. L. n. 400 del 1993, consistenti nell'adozione di un piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo, finalizzati al rilascio delle relative concessioni, e rimarrebbe svuotata anche la delega ai Comuni, ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 30 marzo 1999 n. 96, delle funzioni di gestione del demanio marittimo per finalità turistico-ricreative. (ex plurimis: T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 13 dicembre 2005, n. 20186 e T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 19 marzo 2004, n. 3055). Inoltre, seguendo una diversa interpretazione, rischierebbe, di rimanere inapplicata la successiva legge 29.3.2001 n.135, concernente la riforma della legislazione nazionale del turismo, la quale, pur mantenendo la previsione di cui al comma 1 dell'art. 10 della legge n. 88/2001, rinvia alla definizione di linee guida statali e a criteri di attuazione regionali per la concreta gestione dei beni demaniali per attività turistico ricreative (art. 2, comma 4, lettera l), e art. 11, comma 8).

In particolare, la disposizione di cui all'art. 11, comma 8, della legge n. 135 del 2001 prevede la cessazione dell'applicazione del D. L. n. 400/93 dall'entrata in vigore della disciplina regionale di adeguamento ai principi statali in materia di turismo: principi e disciplina che non potrebbero avere effetto sulle concessioni pregresse automaticamente rinnovate.

L'art. 13 della legge 8 luglio 2003 n. 172, con norma di interpretazione autentica, ha precisato che "...le concessioni di cui al comma 1 di cui al comma 2 dell'articolo 01 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall'articolo 10 della legge 16 marzo 2001, n. 88, si interpretano nel senso che esse sono riferite alle sole concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, quali indicate nelle lettere da a) ad f) del comma 1 del medesimo articolo 1".

Sotto il profilo letterale, il già citato art. 10, comma 2°, della legge 16/03/2001 n. 88, con la prima proposizione, ha introdotto- senza alcuna eccezione – il principio della durata di sei anni delle concessioni, così sovrapponendo una regola di carattere generale ai termini fissati di volta in volta in sede amministrativa, mentre, con la seconda proposizione (senz'altro applicabile anche alle concessioni già disposte), ha ammesso il rinnovo delle concessioni per "altri" sei anni, così ribadendo che, con riferimento alle concessioni aventi una durata inferiore, non si applica solo la regola del rinnovo per sei anni, ma anche quella sul prolungamento a sei anni della loro efficacia (conf.: Cons. Stato Sez. VI 28.2. 2006 n. 881).

3.3. La competenza delle Regioni a Statuto Ordinario, in materia di demanio marittimo e ricreativo, ferma restando la residua compresenza di aspetti di pertinenza statale (Corte Cost. n. 255/2007 e n. 88/2007) è antecedente alla stessa modifica del titolo V della Costituzione, riveniendo dal disposto di cui all'art. 59 del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 ("Sono delegate alle regioni le funzioni amministrative sul litorale marittimo, sulle aree demaniali immediatamente prospicienti, sulle aree del demanio lacuale e fluviale, quando la utilizzazione prevista abbia finalità turistiche e ricreative.").

La legge regionale 21.12.2005 n. 17, con l'art.6, prevede l'introduzione dello strumento territoriale "Piano di Indirizzo Regionale" e, con il successivo art. 12, comma 1, lettera a) stabilisce:

"Il Piano comunale di spiaggia, di seguito denominato PCS, costituisce lo strumento di pianificazione delle aree ricadenti nel demanio marittimo attraverso cui i Comuni provvedono a:

a) disciplinare e localizzare le attività di cui al comma 3 del precedente articolo 8 facendo salva la situazione esistente rispetto alle imprese già titolari di concessione".

Il successivo art. 14 della medesima legge regionale n. 17 del 2005, in tema di norme di salvaguardia, dispone:

“ Dalla data di entrata in vigore dei PIR e fino all'entrata in vigore del PCS, formato ed adeguato secondo le prescrizioni ed indicazioni dei PIR, non possono essere rilasciate nuove concessioni ed il Sindaco è tenuto a sospendere ogni determinazione sulle domande di rinnovo delle concessioni esistenti in contrasto con le previsioni e prescrizioni dello stesso PIR.

Per quanto non disposto dalla presente norma si osservano le norme contenute nel Codice della navigazione e relativo regolamento di esecuzione”.

L'art.27 della medesima legge regionale n. 17 del 2005 stabilisce, in via transitoria:

“Fino a quando non sarà approvato il PIR di cui al precedente art. 7, continuano a produrre effetto le concessioni già rilasciate che potranno essere rinnovate, per una sola volta, anche successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

Alle istanze di concessione presentate, il cui iter burocratico è già avviato alla data di entrata in vigore della presente legge, si continuerà ad applicare la normativa precedente”.

Con Delibera del Consiglio Regionale 12.6.2007 n. 147 (pubblicata nel B.U. Calabria 30 giugno 2007, n. 12, Suppl. Straord. 14 luglio 2007 n. 3) avente ad oggetto: “Adozione PIR – Piano di Indirizzo Regionale (art. 7 Legge regionale n. 17/2005 «Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo»)), è stato previsto, ai primi 3 commi dell'art. 10, che:

“Tutte le domande di nuova concessione devono contenere le generalità complete del richiedente, il tipo, la sede legale e la ragione sociale se società, il recapito, il codice fiscale e/o la partita IVA.

Il Comune verifica la congruità della domanda per il rilascio di nuove CDM con il PIR nonché con la vigente normativa urbanistica, edilizia, paesaggistica ed

ambientale e provvede all'acquisizione del parere vincolante della Regione Calabria per tramite del Servizio Provinciale competente.

Tutte le autorizzazioni, amministrative, commerciali, sanitarie e urbanistiche, collegate al titolo concessorio, dovranno avere la medesima durata del titolo concessorio stesso; anche in presenza di attività svolte su CDM ad uso stagionale”.

L'art.3, punto 1, del suddetto P.I.R. stabilisce: “ Ai fini del presente atto si intendono per: ...lettera b) : “Piano Comunale di Spiaggia (di seguito denominato PCS), il piano particolareggiato di utilizzazione delle aree del demanio marittimo con cui ogni Comune costiero, nel rispetto del PIR, individua le zone omogenee di intervento, e stabilisce, per ciascuna di esse, le tipologie di insediamento nonché il relativo standard sui servizi, con particolare riferimento alle aree da destinare alla balneazione ed ai servizi e alle attrezzature connesse all'attività degli stabilimenti balneari. Le concessioni demaniali marittime esistenti, rilasciate per uso turistico-ricreativo, sono da ritenersi elementi costitutivi del PCS”.

Il successivo art. 4 del PIR, al punto 1, stabilisce: “ I Comuni, nel rispetto della vigente normativa urbanistica, edilizia, paesaggistica e ambientale e d'intesa con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio regionale, redigono i PCS in conformità alle disposizioni contenute nella legge e nel presente piano, salvaguardando le CDM esistenti”.

Quindi, anche la normativa contenuta nel PIR fa salve le concessioni già in essere alla data della propria entrata in vigore, come quella per cui è causa.

3.4. L'art. 13 della legge regionale 21.12.2005 n. 17 stabilisce: “Le concessioni demaniali marittime sono revocabili in tutto o in parte, secondo le previsioni dell'articolo 42 Cod. Nav. e dell'art. 20 della legge, al fine di realizzare opere pubbliche, con provvedimento della Regione o del Comune competente per territorio, solo dopo aver acquisito il parere vincolante della Regione espresso tramite il Comitato Consultivo di cui all'art. 5 della legge. Nell'ipotesi di revoca

parziale il canone è ridotto, ai sensi della normativa vigente, fatta salva la facoltà del concessionario di rinunciare alla concessione entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di revoca. In tali casi, i concessionari hanno diritto all'assegnazione di altra area in concessione di pari caratteristiche.

Il Comune competente per territorio può dichiarare la decadenza della concessione nei casi previsti dall'articolo 47 Cod. Nav. Prima di emettere il relativo provvedimento di decadenza, l'ente concedente fissa un termine congruo all'interessato per proporre deduzioni difensive, seguendo la procedura prevista dall'art. 20, comma 3, della legge”.

L'art. 9, comma 3°, della Delibera di C.R. 12-6-2007 n. 147 (“ Adozione PIR - Piano di Indirizzo Regionale”) stabilisce: “Per il rinnovo delle concessioni demaniali marittime, in assenza di variazioni rispetto alla precedente, l'interessato, 90 giorni prima della scadenza, manifesterà la volontà a proseguire l'esercizio”.

3.5. Nel caso di specie, le concessioni demaniali intestate in capo alla ricorrente società, sono, rispettivamente:

- 1) la n. 289 in del registro concessioni anno 2003, p.lla 71 (parte), di mq. 1000, rilasciata in data 2.3.2004;
- 2) la n. 447 del registro concessioni anno 2004, p.lla 69 (parte), di mq. 1000, rilasciata in data 30.7. 2004;
- 3) la n. 420 del registro concessioni anno 2003, p.lla 69 (parte) di mq. 333, rilasciata in data 21.7.2003.

Alla luce dei principi rivenienti dal quadro legislativo già enunciato, si deve ritenere che, alla data di emanazione dell'impugnata Delibera del Consiglio Comunale di ***, n.33 del 09.12.2008, le concessioni intestate alla ricorrente società erano tutte valide ed efficaci, in quanto ricadenti nella sfera di applicazione dell'art. 10, comma 2° della legge 16/03/2001 n. 88, che ha introdotto- senza alcuna eccezione – il

principio della durata di sei anni delle concessioni, così sovrapponendo una regola di carattere generale ai termini fissati di volta in volta in sede amministrativa.

Ne discende, che, anche a voler prescindere dalla questione inerente il “rinnovo automatico”, esse, per effetto di detto principio, vengono a scadere, rispettivamente: la n. 289 in data 2.3.2010; la n. 447 in data 30.7.2010 e la n. 420 in data 21.7.2009.

Pertanto, le censure meritano adesione.

L'accoglimento delle superiori censure di carattere sostanziale, comportando la rimozione “ab origine” degli impugnati provvedimenti “in parte qua” e per quanto di interesse, consente di disporre l'assorbimento degli ulteriori motivi di ricorso non esaminati.

In definitiva, il ricorso ed i motivi aggiunti vanno accolti e, per l'effetto, vanno annullati gli impugnati provvedimenti, in parte qua e per quanto di interesse.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, sede di Catanzaro, Prima Sezione, definitivamente pronunciando sul gravame di cui in epigrafe, accoglie il ricorso principale ed i motivi aggiunti e, per l'effetto, annulla in parte qua e, per quanto di interesse, gli impugnati provvedimenti.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Giuseppe Romeo, Presidente

Concetta Anastasi, Consigliere, Estensore

Alessio Falferi, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/05/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO